

considerato invero che ad avviso del collegio tale conclusione trova fondamento innanzitutto nella formulazione letterale dell'art. 174 L.F., che infatti distingue tra i creditori, menzionati al comma 2, e i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso menzionati al comma IV;
rilevato invero che presupposto della predetta norma è che i fideiussori non siano creditori, il che si verifica allorquando essi non abbiano adempiuto parzialmente o integralmente prima del deposito della domanda di C.P. la propria obbligazione solidale, dal momento che, in questo caso, avrebbero invece diritto al voto in quanto creditori concorrenti;
rilevato inoltre che l'art. 174 è espressione di un principio generale desumibile dal sistema, che consente a qualsiasi soggetto portatore di un interesse qualificato, anche futuro ed eventuale, all'approvazione o meno della proposta – come è pacificamente per i fideiussori - di partecipare all'adunanza, legittimazione questa espressamente prevista del resto dall'art. 180 L.F., comma 2, L.F. per la fase di omologazione, di cui pertanto l'art. 174 costituisce conforme e coerente anticipazione;
ritenuta pertanto nei termini di cui sopra l'ammissibilità della domanda proposta;
visto l'art. 163 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Caterina Santinello;

CONFERMA LA NOMINA

a commissario giudiziale del dott. Carlo Pampaloni;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 10.10.2014 ad ore 9.30;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 20.8.14 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;
che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

Il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € 44.000,00, pari a circa il 50% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, entro quindici giorni dalla comunicazione;

Si comunichi
Padova, li 3.7.14

IL PRESIDENTE
Santinello
(Dot. C. Santinello)



Depositato in Cancelleria *ECT.*
Padova, *07.07.2014*
Il Cancelliere *Ortu*

IL CASO.it